

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE" – PORDENONE

Art. 1) E' costituita con sede in Pordenone via Interna presso il Palazzetto dello Sport l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone".

Tale organismo è affiliato alla "Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali" (FIJLKAM) al Centro Nazionale Sportivo Libertas, e al CONI dei quali accetta i fini, lo Statuto e i regolamenti.

Art. 2) L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, la propaganda e l'insegnamento della pratica dello judo, del karate e delle arti marziali in genere, compresa la tenuta di corsi di ginnastica generale, la formazione e la preparazione di squadre di judo e di altre arti marziali dilettantistiche, l'organizzazione di manifestazioni, Stage di livello Nazionale ed Internazionale tornei di Judo ed ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con la osservanza delle direttive FIJLKAM e LIBERTAS.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle stesse. Nella propria sede, nei propri impianti anche in gestione, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione, al fine di raggiungere i propri scopi sociali, può gestire impianti sportivi di proprietà di altro Ente attraverso la stipula di apposite convenzioni. Può inoltre provvedere direttamente alla manutenzione straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti al fine di promuovere ulteriormente la pratica sportiva. Per la realizzazione di tali interventi può richiedere contributi ad Enti Pubblici.

L'Associazione è altresì caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività nei limiti di legge. Gli eventuali avanzi di gestione e/o i proventi conseguiti dalle attività esercitate, non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 3) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e lo scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea straordinaria così come più avanti definita con le maggioranze di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art. 4) L'Associazione è costituita dal numero minimo dei soci stabilito dalla legge. Con apposito regolamento potranno essere distinte diverse categorie di soci.

L'adesione alla Associazione Sportiva è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Per ottenere la qualifica di associato occorre presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente, ovvero inviandola con raccomandata A/R al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 5) Gli associati hanno diritto di prendere parte alla vita associativa, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione ed in generale, alle iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice nei limiti previsti dai Regolamenti dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso il diritto di voto in Assemblea e possono altresì esercitare l'elettorato passivo.

Il voto può essere espresso successivamente all'iscrizione nel libro degli associati.

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, negli eventuali regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e più in generale osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce;
- b) difendere in campo sportivo il buon nome della Associazione Sportiva;
- c) pagare la eventuale quota associativa stabilita annualmente;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Gli associati, aderendo all'Associazione, accettano lo statuto e gli eventuali regolamenti della stessa.

Art. 6) La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso.

Il socio può recedere dall'Associazione Sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione si fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione per uno dei seguenti motivi:

- a) per il compimento di azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale;
- b) per la mancata osservanza del presente Statuto, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa per due annualità, anche non consecutive;
- d) nel caso di condanna per qualunque reato non colposo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associato contestasse il provvedimento di esclusione, la decisione dovrà essere rimessa all'assemblea.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione Sportiva, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7) L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali.

L'esercizio finanziario inizia il 1 settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno sociale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere accantonati quali fondo riserva.

E' vietato anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica della regione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le norme in vigore.

Art. 8) Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 9) L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione.

Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle sue convocazioni.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere i Consiglieri.

Art. 10) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- stabilire e deliberare sulla relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione sociale;
- approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
- deliberare su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 11) L'Assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello Statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale. In tale ultimo caso, in deroga all'art. 15 del presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato al domicilio dei soci anche tramite posta ordinaria, posta elettronica con avviso di ricezione, fax, telegramma, SMS, o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Dell'adunanza dovrà essere data comunicazione altresì mediante affissione di Avviso nella sede dell'Associazione sportiva e a mezzo dell'eventuale sito WEB dell'Associazione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13) Alle assemblee partecipano di diritto tutti i soci.

Tutti i soci se maggiorenni hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono partecipare alle assemblee coloro che risultano colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con il voto della maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti.

Art. 15) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno tre giorni.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 16) Le assemblee vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, al quale spetta anche la rappresentanza legale dell'associazione, che avrà il compito di verificare la validità di costituzione e di dirigerne i lavori rispettando l'ordine del giorno.

Egli verrà assistito da un Segretario da lui designato che provvederà a stendere il relativo verbale.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) membri scelti tra i soci aventi diritto di voto nelle assemblee. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi o più gravi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti di promozione sportiva nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo viene convocato per la prima volta, dal Consigliere Anziano e provvede, nella prima seduta, ad eleggere il Presidente, Vice Presidente ed eventualmente un Presidente Onorario, scelti fra i componenti il Consiglio, a maggioranza di voti.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo viene successivamente convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno oppure su richiesta della maggioranza dei componenti.

Per la validità della riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20) Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire i consiglieri venuti a mancare.

I nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

In caso di dimissioni del Presidente, questi rimane temporaneamente in carica fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo del nuovo Presidente da effettuarsi entro trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vicePresidente.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.

Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.

Art. 22) Il Presidente rappresenta l'Associazione Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione Sportiva in conformità delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.

Art. 23) A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 24) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione Sportiva il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con fini analoghi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662 del 1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono le norme stabilite dalla legge ed eventualmente, se applicabili le norme stabilite dal CONI e dalla FIJLKAM."

VISTO: IL PRESIDENTE